



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 IN DATA 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. 2019: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **SEDICI** e minuti **QUINDICI** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. **FAZIA MERCADANTE UMBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **DOTT. SALVATORE GENARO** nella sua qualità di Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 12 del 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. 2019: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	27/03/2019	Degli Antoni Stefano	
Responsabile del servizio	Favorevole	27/03/2019	Ferri Barbara	

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Legge Regionale n. 27 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento al n. 53 del 31/12/2018 è stato istituito il Comune di Colli Verdi, sorto dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamato il Decreto Prefettizio, prot. 69912/AREL Proc. n. 2251/2018 del 31.12.2018, di nomina del sottoscritto a Commissario Prefettizio del Comune di Colli Verdi, nato dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamata la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n. 62/L - in vigore dal 01/01/2019;

Dato atto che con Decreto del Ministero Interno in data 25 gennaio 2019 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019*" è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: *"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"*;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

- a.1) per *"abitazione principale"* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- a.2) per *"pertinenze"* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: "il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23/12/2000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 non ha prorogato, per l'anno 2019, la sospensione disposta dall'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) aveva sospeso, fino all'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e quindi, attualmente, i Comuni possono determinare nuovamente in aumento i tributi locali; Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con i regolamenti I.M.U. – TA.RI. – TA.SI., costituenti la nuova Imposta Unica Comunale – I.U.C.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 comma 4 d.l. 08/04/2013 n. 35, dall'anno 2013 le delibere per aliquote I.M.U. nonché i regolamenti di imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica al portale per il Federalismo Fiscale, e acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del MEF;

Dato atto che:

- il Comune di Colli Verdi è stato istituito dalla fusione dei preesistenti Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, i quali facevano parte dell'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese (fino al 31 dicembre 2018 e attualmente posta in liquidazione), subentrando, dal 1° gennaio 2019 nei rapporti attivi e passivi dei Comuni disciolti;
- i costi riferiti ai servizi indivisibili, essendo la gestione degli stessi conferita totalmente all'Unione, erano sostenuti ed imputati a carico del bilancio della medesima, per la cui copertura gli Enti aderenti trasferivano annualmente la quota di relativa spettanza;
- gli uffici dell'Unione, con idoneo provvedimento, hanno proceduto alla quantificazione ed attribuzione dei costi di cui ai servizi indivisibili gestiti per conto dei Comuni stessi, così riassunti:

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE	
OGGETTO	SPESE RENDICONTO 2017 UNIONE
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	52.452,4
Servizio di mercatale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.500,0
Illuminazione pubblica Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	€ 47.258,66
Verde pubblico Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	€ 24.046,11
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Missione 1 - "Gestione beni demaniali e patrimoniali"	€ 22.851,35
Servizi alla persona Missione 12 - "assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone"	€ 53.256,46
TOTALE	€ 201.365,01

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI INDIVIDUARE analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi, come quantificati in sede di rendiconto della gestione dell'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese (attualmente posta in liquidazione) per l'esercizio finanziario 2017 (ultimo consuntivo approvato) ed ascrivibili al Comune di Colli Verdi nella totalità delle percentuali di attribuzione spettanti precedentemente ai Comuni di Canevino, Ruino e Valverde:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2019
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale	€ 52.452,43
Servizio di linea mercatale	€ 1.500,00
Illuminazione pubblica	€ 47.258,66
Verde pubblico	€ 24.046,11
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali	€ 22.851,35
Manutenzione patrimonio comunale	€ 53.256,46
Servizi alla persona (giovani, anziani, portatori di handicap, ecc.)	€ 201.365,01

3. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) riferite all'anno 2019:

Aliquota base	1,00 (uno virgola zero) per mille
Aliquota abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	1,00 (uno virgola zero) per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati, classificati in categoria D	1,00 (uno virgola zero) per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	1,00 (uno virgola zero) per mille

4. DI FISSARE nel 30% la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;
5. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
6. DI CONFERMARE, per l'anno 2019, le **due rate** per il pagamento del tributo, aventi scadenza 17.06.2019 e 16.12.2019, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 17.06.2019;
7. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013.

Indi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
F.to : DOTT. SALVATORE GENARO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/__

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO